



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n. 25

Del 30/05/2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

L'anno duemiladodici addì Trenta del mese di Maggio
alle ore 20.30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avvisi, prot. n. 13460 del 28/05/2012, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55, n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
			Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____ Art. _____ Spese per _____
1) TROVATO SEBASTIANO	X		
2) BERTOLO NICOLA ALFIO	X		Somma stanziata € _____
3) MOTTA IGNAZIO MARIA	X		Aggiunta per storni € _____ € _____
4) SCIACCA DARIO SEBASTIANO	X		
5) TOSCANO GIUSEPPE	X		Dedotta per storni € _____ € _____
6) GULLOTTO CESARE	X		Impegni assunti € _____
7) SCUDERI GIANPIERO		X	Fondo disponibile € _____
8) FIORENZA SANDRA	X		Visto ed iscritto al _____ n. _____ del _____ Cap. _____ Art. _____ nel partitario
9) IRACI SARERI LAURA	X		uscita di competenza di € _____
10) BRANCATO ALFONSO F.SCO G.PPE	X		Addi _____
11) DI MAURO ANTONINO	X		
12) MERISI GIUSEPPE		X	Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90
13) SAPIENZA CARMELO	X		ATTESTA la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____
14) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X		
15) CARBONE ANTONINO	X		Il Responsabile
16) ALLEGRA SALVATORE	X		
17) GALAZZO GIOVANNI	X		Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. <u>Motta Rag. Ignazio</u>
18) OLIVERI MARCO	X		Partecipa il Segretario <u>Scarcella Dott. Vincenzo</u>
19) ZAPPALA' APOLLONIA	X		Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri <u>Brancato - Zappalà - Trovato</u>
20) CACCAMO ALFIO	X		
	Presenti	Assenti	Sezione <u>ordinaria</u> .
	18	2	La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)>>.
- Sentite le dichiarazioni del Dirigente del Settore Fiscalità Locale Rag. Rosanna Tumino, dell'Assessore alle Finanze Lorenzo Seminerio, del Segretario Generale, del Sindaco e dei Consiglieri intervenuti, per come riportate nel resoconto stenografico della seduta depositato presso il Servizio Delibere.
- Visti i Verbali della I^a Commissione Consiliare Permanente n. 12 del 29/05/2012 e n. 13 del 30/05/2012.
- Con n. 16 di voti favorevoli, n. 1 contrario (Trovato) e n. 1 astenuti (Galazzo) espressi con votazione palese per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)>> .

Dichiarare, con n. 16 voti favorevoli, n. 1 contrario (Trovato) e n. 1 astenuti (Galazzo), espressi con votazione palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegare al presente deliberato, per costituire parte integrante, il Regolamento composto da n° 27 articoli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione
Regolamento per la
disciplina dell'Imposta
Municipale Proprie (IMU)

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

ELENCO ALLEGATI:

1) Regolamento

IL DIRIGENTE SETTORE FISC. IL RESPONSABILE

Data _____ Rag. Rosanna Tamino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

URGENTE: IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

25/5/2012

Data 25/05/2012

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISC. LOCALE

Rag. Rosanna Tamino

Da inserire nell'ordine del giorno

Data 28/5/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€ _____

UFFICIO SEGRETERIA

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adu-

ranza del 30/05/2012 con deliberazione

25

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE

Somma stanziata	€ _____
Variazioni in aumento	€ _____
Variazione in diminuzione	€ _____
Stanziamento aggiornato	€ _____
Somme già impegnate	€ _____
SOMMA DISPONIBILE	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Il Dirigente Settore fiscalità locale

VISTO L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare " *con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.* "

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante " *disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale* ", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VISTO il D.L. n. 16 del 2.3.2012 conv. in L. n. 44 del 26.4.2012 che ha apportato modifiche alla disciplina istitutiva dell'IMU sperimentale ;

VISTA LA Circolare n. 3/ DF del 18 maggio 2012 ad oggetto: "Imposta Municipale propria (IMU) Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiarimenti"

VISTE le delibere di G.C. n. 45 del 3.4.2012 modificata con la succ. delibera di G.C. n. 60 del 15.5.2012 con le quali l'Amministrazione Comunale ha emanato l'atto di indirizzo finalizzato all'approvazione delle aliquote IMU e Addizionale Comunale all'IRPEF dando incarico al responsabile settore Tributi di predisporre gli atti regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa., restando ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, " *purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale* ", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai

Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della ex casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto al coniuge assegnatario della ex casa coniugale viene riconosciuta la soggettività passiva dell'imposta in via esclusiva.

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

<u>CATEGORIE CATASTALI</u>	<u>Coefficiente moltiplicatore</u>
<u>Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 - uffici -);</u>	<u>160</u>
<u>Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)</u>	<u>80</u>
<u>Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)</u>	<u>140</u>
<u>Fabbricati di categoria C/1 (negozi)</u>	<u>55</u>
<u>Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)</u>	<u>160</u>
<u>Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro);</u>	<u>140</u>

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	<u>60</u>
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	<u>80</u>
Terreni agricoli condotti direttamente	<u>110</u>
Altri terreni agricoli	<u>130</u>

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività

a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

TENUTO CONTO che per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art.13 della Legge 22/12/2011, n.214, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. i) del D.l. n. 16 del 2.3.2012 conv. con modif. in L. n. 44 del 26.4.2012 i comuni in deroga alle disposizioni generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, possono poi approvare o modificare entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell' IMU ;

VISTA la bozza del Regolamento per l'applicazione dell'IMU, predisposta dall'Ufficio Tributi allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, :

- di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che la presente deliberazione con l'allegato regolamento sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. i) del D.l. n. 16 del 2.3.2012 conv. con modif. in L. n. 44 del 26.4.2012 i comuni in deroga alle disposizioni generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, possono poi approvare o modificare entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell' IMU ;
- Di pubblicare sul sito internet del Comune il presente regolamento in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).
- Stante l'urgenza di provvedere dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SOTTOSCRIVE E CONSEGNA
Illeg. Illeg. Illeg. Illeg. Illeg.





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Prov. di. Catania

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

(Art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. In L. n. 214 del 22.12.2011)

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30/05/2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Imposta riservata allo Stato
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Presupposto di applicazione
- Art. 5 Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 6 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 7 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 8 Base imponibile per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 9 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 10 Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 11 Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione
- Art. 12 Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici
- Art. 13 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE
- Art. 14 Esenzioni e altre forme di agevolazione
- Art. 15 Versamenti e interessi
- Art. 16 Rimborsi e compensazione
- Art. 17 Dichiarazione
- Art. 18 Istituti deflattivi del contenzioso
- Art. 19 Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 20 Attività di controllo
- Art. 21 Riscossione coattiva
- Art. 22 Rimborsi
- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Contenzioso
- Art. 25 Funzionario Responsabile
- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni La Punta dell'imposta municipale propria sperimentale istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Giovanni La Punta , salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

Art. 2 - Imposta riservata allo Stato (DL 201/2011 Art. 13 comma 11)

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
2. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale , alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

Art. 3 - Soggetto passivo (DL 201/2011 Art. 13 comma 2 e D. Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 - Presupposto di applicazione (DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze
(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
(DL 201/2011 Art. 13 commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. 504/92 art. 5)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 - art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar,	5%	55

botteghe)		
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili
(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs. n. 504/92 art. 5)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.



5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale . In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 8 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3)

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Copia della predetta istanza del contribuente è presentata all'ufficio Tributi .
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Copia della superiore domanda e del provvedimento dell'Ufficio tecnico sono trasmessi al competente Ufficio Tributi. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 9 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 bis)

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.
2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Art. 10 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze

(DL 201/2011 Art. 13 comma 10 e comma 12 bis)

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 9. Per l'anno 2012, il decreto legge n.16/2012 stabilisce

- che l'acconto si calcola applicando le aliquote e la detrazione di legge. Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00.

Art. 11 - Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione
(DL 201/2011 Art. 13 comma 12 quater)

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto al coniuge assegnatario della ex casa coniugale viene riconosciuta la soggettività passiva dell'imposta in via esclusiva.

Art. 12 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici
(DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, **si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base.** Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 13 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
(Previsione facoltativa DL 201/2011 Art. 13 comma 10)

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 14 - Esenzioni e altre forme di agevolazione
(D. Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

7


Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. come di seguito riportate :

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 per come modificato dall'art. dall'art. 91 -bis del D.L. n. 1 del 2012 che ha altresì precisato :

"1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27. "

3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

5. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 15 - Versamenti ed interessi

(DL 201/2011 Art. 13 comma 8, 12 e 12 bis; D.Lgs 23/2011 art. 9)

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 16 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del DL 201/2011. La seconda rata è versata entro il 16 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune. Per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate. Per i fabbricati rurali STRUMENTALI, solamente per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a **euro 2,07**
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



Art. 16 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente , con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 10,33
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 17 - Dichiarazione (DL 201/2011 Art. 13 comma 12 ter)

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Art. 18 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.

Art. 19-Accertamento e liquidazione dell'imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo .
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 10,33

Art. 20-Attività di controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio Comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 21- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta ;
3. La disposizione di cui al punto 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 22-Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori ad € 10,33 .

Art. 23 – Sanzioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

Art. 24 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 25 – Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 26 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed al Regolamento delle Entrate tributarie comunali vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibili.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.

2. A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.


3. A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

4. Del presente regolamento, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. n. 212/2000 e s.m.i (Statuto del contribuente)




Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio


ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/05/2012

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
- [X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE




San Giovanni La Punta, li

7 GIU. 2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 09/06/2012 ~~15/06/2012~~ ~~15/06/2012~~ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

